Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 73**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 marzo 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 15 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 50

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

SOLA Giovanni, nato a Modena il 23 giugno 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Offertosi volontariamente di effettuare una ardua azione di collegamento, con sommo sprezzo del pericolo attraversava le linee nemiche e riusciva nel compito. Rientrato, manteneva a lungo una postazione contro l'assalto del nemico superiore in mezzi e forze, permettendo così alla formazione, cui egli apparteneva, di evitare l'accerchiamento e, retrocedendo, di appostarsi su posizioni più vantaggiose. Pochi giorni dopo, insieme a pochi uomini, effettuava un'azione di sorpresa nel cuore dello schieramento nemico, provocando allo stesso gravi perdite. Circondato, con la propria arma automatica apriva un varco da cui i partigiani che stavano con lui potevano sortire e sottrarsi alla cattura; colpito dal fuoco concentrato, cadeva al suolo esamine crivellato di colpi. — Esempio del più puro eroismo. — Piansenatico, 25 dicembre 1944.

(730)

Decreto presidenziale 27 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 61

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LEONE Armando, nato a Ruffano (Lecce) il 13 novembre 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nel corso di un aspro combattimento, manteneva la propria posizione attaccata da preponderanti forze nemiche. Circondato, continuava nella lotta rifiutando di arrendersi; colpito a morte, spirava sul posto da prode. — Mulino di Metti, 14 luglio 1944.

(923)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 207.

Provvidenze a favore della Società Manifatture Cotoniere Meridionali (M.C.M.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è elevato di lire 7.000.000.000, mediante conferimento dei crediti e relative garanzie e privilegi derivanti dai finanziamenti concessi dallo I.M.I., per conto del Tesoro dello Stato, alla Società Manifatture Cotoniere Meridionali, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 30 luglio 1950, n. 723, e 4 novembre 1950, n. 922, per complessive lire 6.050.612.117, unitamente all'importo di lire 949.387.883 per interessi determinati in misura forfettaria.

Art. 2.

In corrispondenza dell'aumento del fondo di dotazione, di cui al precedente articolo 1, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione di lire 7.000.000.000 al capitale della Società Manifatture Cotoniere Meridionali, mediante conversione in capitale della Società medesima dei crediti ad esso trasferiti ai sensi dello stesso articolo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro, in dipendenza della nuova destinazione data ai crediti di cui al precedente articolo 1, è autorizzato a provvedere con propri decreti, al momento in cui si farà luogo alla chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio in favore alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), cessionaria dei crediti stessi, della differenza in meno che dovesse determinarsi per raggiungere l'ammontare complessivo delle somme ad essa spettanti in forza delle leggi vigenti.

Art. 4.

L'anticipazione di lire 6 miliardi, di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1114, s'intende effettuata come definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi comunque spettanti alla Società Manifatture Cotoniere Meridionali a norma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e della legge 9 gennaio 1951, n. 10, per danni e requisizioni derivanti da eventi bellici subìti in territorio nazionale o di oltremare.

Conseguentemente non ha più effetto la cessione prevista dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, numero 1114, ed è abrogato l'articolo 2 della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BO — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 208.

Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è integrato come segue:

« Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985 ».

Art. 2.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è aumentato come segue:

Esercizio finanziario	Milioni
1962-63	200
1963-64	500
1964-65	800
dal 1965-66 al 1981-82	1.000
1982-83	800
1983-84	500
1984-85	200

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 209.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Medicina del lavoro;
Semeiotica chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 210.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

Chimica organica superiore;
Chimica delle sostanze naturali;
Chimica macromolecolare.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di: Spettroscopia e radiofrequenze; Strutturistica chimica; Chimica organica superiore; Analisi chimica strumentale; Chimica macromolecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 211.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084, modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

21) Urologia;
22) Neurochirurgia;
23) Reumatologia;
24) Fisica nucleare applicata alla medicina.

Art. 47 — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

14) Patologia generale;
15) Chimica teorica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 212.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successivi:

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

18) Diritto dell'economia;
19) Diritto internazionale, privato e processuale;
20) Organizzazione internazionale.

L'insegnamento complementare di « Diritto coloniale » è soppresso.

L'art. 30, contenente norme relative alle propedeuticità delle materie del corso di laurea in scienze naturali è integrato nel senso che l'insegnamento di « Zoologia » deve intendersi « Zoologia I ».

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Biochimica applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963, n. 213.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Organizzazione internazionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1963, n. 214.

Ricostituzione del comune di Pietraferrazzana (Chieti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1978, con il quale il comune di Pietraferrazzana fu riunito al comune di Colledimezzo;

Vista la istanza in data 13 aprile 1947, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del soppresso comune di Pietraferrazzana ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Colledimezzo in data 9 novembre 1947, n. 149, e della Deputazione provinciale di Chieti in data 20 aprile 1950, n. 332, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 8 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 dicembre 1962, n. 2746;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il comune di Pietraferrazzana, in provincia di Chieti, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Chieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Colledimezzo ed il ricostituito comune di Pietraferrazzana, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Colledimezzo.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Colledimezzo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Pietraferrazzana, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 215.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Generale Elettricità della Sicilia, per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Generale Elettricità della Sicilia, per azioni, con sede in Palermo, via Libertà n. 46, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Generale Elettricità della Sicilia, per azioni, con sede in Palermo, via Libertà n. 46, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Generale Elettricità della Sicilia, per azioni, con sede in Palermo, via Libertà n. 46, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 216.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni Meridionale di Elettricità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni Meridionale di Elettricità, con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni Meridionale di Elettricità, con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni Meridionale di Elettricità, con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 217.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della SIP - Società Idroelettrica Piemonte S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla SIP - Società Idroelettrica Piemonte, S.p.A., con sede in Torino, via Bertola n. 40, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della SIP - Società Idroelettrica Piemonte S.p.A., con sede in Torino, via Bertola n. 40, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla SIP - Società Idroelettrica Piemonte - S.p.A., con sede in Torino, via Bertola n. 40, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. **218**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni « Elettrica Selt - Valdarno ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni « Elettrica Selt - Valdarno » con sede in Firenze, via de' Cerretani n. 6, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni « Elettrica Selt - Valdarno » con sede in Firenze, via de' Cerretani n. 6, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per Azioni « Elettrica Selt - Valdarno », con sede in Firenze, via de' Cerretani n. 6, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. **219**.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni Edisonvolta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni Edisonvolta, con sede in Milano, via Carducci n. 1/3, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni Edisonvolta, con sede in Milano, via Carducci n. 1/3, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni Edisonvolta, con sede in Milano, via Carducci n. 1/3, dei beni eventualmente non ritenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 220.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Romana di Elettricità per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Romana di Elettricità per azioni, con sede in Roma, via Poli n. 14, rientra tra le imprese previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Romana di Elettricità per azioni, con sede in Roma, via Poli n. 14, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Romana di Elettricità per azioni, con sede in Roma, via Poli n. 14, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 221.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Adriatica di Elettricità, società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Adriatica di Elettricità, società per azioni, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Adriatica di Elettricità, Società per azioni, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Adriatica di Elettricità, società per azioni, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1963.

Sostituzione di un membro designato del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 9, rispettivamente fogli numeri 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nella Italia meridionale;

Vista la lettera 13 dicembre 1962, n. 13083, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consesso, l'ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile dott. ing. Umberto Alajmo, in sostituzione dell'ispettore generale dott. ing. Salvatore Busacca, il quale è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio 1962;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1962 l'ispettore generale dott. ing. Umberto Alajmo è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con assegnazione alla sezione V, in rappresentanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, in sostituzione del dott. ing. Salvatore Busacca che è stato collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del predetto decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1963
Registro n. 8, foglio n. 21

(1462)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1963.

Sostituzione di un membro designato del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 9, rispettivamente fogli numeri 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nella Italia meridionale;

Vista la lettera 4 dicembre 1962, n. 958, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consesso, il consigliere di Stato dott. Francesco Breglia, in sostituzione del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Guglielmo Roehrssen, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il consigliere di Stato dott. Francesco Breglia è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con assegnazione alle sezioni IV e VI, in rappresentanza del Consiglio di Stato, in sostituzione del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Guglielmo Roehrssen.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del predetto decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1963
Registro n. 8, foglio n. 23

(1463)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1963.

Composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 9, rispettivamente fogli numeri 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nella Italia meridionale;

Considerato che gli ingegneri capi del Genio civile dott. ing. Filippo Guidi, Giulio Zaza, Giovanni Colamarino, Filippo Rossi e Giuseppe Favilla, in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, sono stati promossi alla qualifica di ispettore generale dal 4 agosto 1962;

che gli ispettori generali del Genio civile dott. ingg. Salvatore Bertolotta, Aurelio Di Pietro, Roberto Rivelli, sono stati destinati al predetto Ministero a decorrere dal 1° novembre 1962 e i dott. ingg. Ennio Chiatante, Alessandro Miceli e Luigi Lancetti, dal 1° dicembre 1962;

che, pertanto, occorre provvedere alla nomina dei suddetti funzionari a componenti del Consiglio superiore ed all'assegnazione dei medesimi alle varie sezioni di detto Consesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

I seguenti ispettori generali del Genio civile sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla data e con l'assegnazione alle Sezioni a fianco di ciascuno di essi indicata:

Guidi dott. ing. Filippo, dal 4 agosto 1962 Sezione VI

Zaza dott. ing. Giulio, dal 4 agosto 1962 Sezione III

Colamarino dott. ing. Giovanni, dal 4 agosto 1962 - Sezione IV

Rossi dott. ing. Filippo, dal 4 agosto 1962 Sezioni IV e V

Favilla dott. ing. Giuseppe, dal 4 agosto 1962 - Sezione II

Bartolotta dott. ing. Salvatore, dal 1° novembre 1962 Sezioni II e V

Di Pietro dott. ing. Aurelio, dal 1° novembre 1962 Sezioni I e VI

Rivelli dott. ing. Roberto, dal 1° novembre 1962 - Sezioni I e VI

Chiatante dott. ing. Ennio, dal 1° dicembre 1962 - Sezioni II e VI

Miceli dott. ing. Alessandro, dal 1° dicembre 1962 - Sezioni I e VI

Lancetti dott. ing. Luigi, dal 1° dicembre 1962 - Sezione III.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del predetto decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1963
Registro n. 8, foglio n. 22

(1461)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1963.

Costituzione del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante la attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 288, riguardante la modifica della composizione del Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 427, relativa al finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visti i propri decreti 3 aprile 1959, 15 febbraio 1960, 23 maggio 1960 e 13 luglio 1961, relativi alla nomina del presidente e dei membri del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

La Malfa on. dott. Ugo, Ministro Segretario di Stato per il bilancio, vice presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Membri:

Calvi on. Ettore, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Cervone on. dott. Vittorio, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio;

Sedati on. avv. Giacomo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Ceccherini on. ing. Guido, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

Scarascia on. avv. Carlo, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione;

Storchi on. dott. Ferdinando, Sottosegretario di Stato per il commercio estero;

Bovetti on. avv. Giovanni, Sottosegretario di Stato per il tesoro;

Gatto on. avv. Eugenio, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali;

Pezzini on. sen. avv. Cristoforo, Sottosegretario di Stato per il bilancio, segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione
FANFANI

(1408)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1962.

Modifiche al decreto ministeriale 9 giugno 1962 di nomina delle Commissioni regionali, per l'accertamento della cecità e del residuo visivo di cui all'art. 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa l'istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 1962, con il quale sono nominate le Commissioni medico-oculistiche regionali, di cui all'art. 11 della predetta legge;

Ritenuto che debba procedersi alla rettifica di alcuni nominativi e alla sostituzione di alcuni membri delle Commissioni più sopra indicate;

Viste le comunicazioni dell'Opera nazionale per i ciechi civili e dell'Unione italiana dei ciechi;

Decreta:

Il nome del dott Pasquale Mega, della Commissione medico-oculistica per la Basilicata, viene rettificato in quello di Amedeo, giusta precisazione inoltrata dalla Unione italiana dei ciechi;

Il cognome del dott. Mario Gazzino della Commissione medico-oculistica per il Piemonte-Valle d'Aosta viene rettificato in quello di Garzino, giusta precisazione inoltrata dall'Opera nazionale per i ciechi civili;

Il prof. Amedeo Mazzei, della Commissione medico-oculistica della Campania, deceduto, viene sostituito dal prof. Giuseppe Bonovolontà, giusta designazione dell'Unione italiana dei ciechi;

Il dott Valentino Facchini, designato dal Ministero della sanità a far parte della Commissione medico-oculistica per l'Emilia e Romagna, è sostituito dal dott. Vincenzo Roberti;

Il prof Antonino Cusumano, della Commissione medico-oculistica della Sicilia, deceduto, viene sostituito dal prof Giuseppe Colombo, giusta designazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili;

Il prof. Ferruccio Moro, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili a far parte della Commissione medico-oculistica per la Venezia Euganea e provincie di Udine e Trieste, è sostituito, per rinuncia, dal professore Angelo Ferrante, giusta designazione della stessa Opera nazionale per i ciechi civili.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1962

(1377) *Il Ministro*: JERVOLINO

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1962.

Sostituzione di un membro effettivo, con funzioni di presidente, in seno al Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 211, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti del predetto Comitato, per la durata di un triennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61;

Visto il decreto interministeriale 29 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 115, con il quale a decorrere dalla data del decreto stesso il dottor Francesco Conte, direttore capo di ragioneria, è stato nominato membro effettivo del Collegio predetto con funzioni di presidente;

Vista la lettera n. 173646, in data 30 novembre 1962, con la quale il Ministero del tesoro, nel comunicare che il dott. Francesco Conte è stato destinato ad altro incarico, ha designato in sua sostituzione, ai sensi dello art. 9 della citata legge 11 agosto 1960, n. 933, il dottor Pompilio Pasquale, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del triennio in corso, il dott. Pompilio Pasquale, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare, in sostituzione del dott. Francesco Conte, con funzioni di presidente del medesimo Organo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1962

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1963
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 336

(1410)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione di cui all'art. 49, terzo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 gennaio 1947, n. 14, per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 49, comma terzo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, che prevede la costituzione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1954, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione di cui sopra;

Vista la nota n. 281 del 30 novembre 1962, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha chiesto la sostituzione in seno alla Commissione suddetta del sig. Enrico Meledandri, dimissionario per ragioni di salute, con il dott. Rocco Sorace in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Rocco Sorace è chiamato a far parte della Commissione per l'esame dei ricorsi contro l'applicazione della tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione del sig. Enrico Meledandri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1963

(1379) *Il Ministro*: BERTINELLI

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1963.

Costituzione per il biennio 8 febbraio 1963-9 febbraio 1965 della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, concernente previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1960, che ha costituito la Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori di cui all'art. 6 della predetta legge per il biennio 1960-1962;

Considerato che, per scaduto biennio, occorre rinnovare la nomina dei componenti la Commissione stessa;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Organizzazioni sindacali, dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dagli Istituti previdenziali:

Decreta:

La Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori è composta come segue:

Salari sen. avv. Giuseppe, membro effettivo e Carapezza dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Campailla dott Carmelo, membro effettivo e Midolo dott. Egidio. membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Javazzo dott. Tobia, membro effettivo e Bonelli dott. Filippo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Petrillo Francesco, Barbon Silvano e Fusco cap. Nicola, membri effettivi, in rappresentanza dei lavoratori;

Pinna Mario, Caser Domenico e Bondini comm. Federico, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Compiani comm. Giuseppe e Sinaldi Sergio, membri effettivi, in rappresentanza delle cooperative;

Principe avv. Antonio e D'Arienzo dott. Vittorino, membri supplenti, in rappresentanza delle cooperative;

De Corato dott. Giuseppe, membro effettivo e Fischer dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza dell'Istituto nazionale assistenza malattia;

Campopiano dott. Renato, membro effettivo e Vola dott. Valerio, membro supplente, in rappresentanza dell'Istituto nazionale previdenza sociale.

La Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori è presieduta dal sen. avv. Giuseppe Salari.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dottor Salvatore Bova, direttore di divisione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1963.

Revoca delle autorizzazioni concesse alla Società a r. l. « Magazzini generali della provincia di Rovigo » per l'esercizio di Magazzini generali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti 12 giugno 1956 e 22 dicembre 1961, con i quali la Società a r. l. Magazzini generali della provincia di Rovigo è stata autorizzata ad esercire Magazzini generali nei locali di Porto Tolle Centro e Porto Tolle Ca' Venier per il deposito di zucchero nazionale e nazionalizzato e di alcole nazionale e nazionalizzato e nei locali siti in Rovigo, via Linificio, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la nota n. 205 in data 7 gennaio 1963, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ha comunicato che la Società a r. l. Magazzini generali della provincia di Rovigo è stata posta in liquidazione ed ha quindi cessato ogni attività;

Vista l'istanza in data 31 gennaio 1963, con la quale il liquidatore della predetta Società ha chiesto la revoca delle autorizzazioni a gestire i Magazzini generali di cui ai citati decreti ministeriali 12 giugno 1956 e 22 dicembre 1961;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni concesse alla Società a r. l. Magazzini generali della provincia di Rovigo, con i decreti ministeriali 12 giugno 1956 e 22 dicembre 1961, per l'esercizio di Magazzini generali nei locali di Porto Tolle Centro e Porto Tolle Ca' Venier e nei locali siti in Rovigo, via Linificio.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1354)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1963;

Viste le designazioni all'uopo fatte in base all'art. 6 del predetto statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1963, è composto come segue:

Frosini dott. Severino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Nuzzo dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1963.

Nomina dei vice presidenti dell'« Ente autonomo Mostre Piacentine », con sede in Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente autonomo Mostre Piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1962, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dello Ente;

Vista la deliberazione in data 22 dicembre 1962, n. 2, con la quale il predetto Consiglio ha proposto, per la nomina a vice presidenti i signori comm. rag. Carlo Montagna e avv. Gian Carlo Montani;

Decreta:

I signori comm. rag. Carlo Montagna e avv. Gian Carlo Montani sono nominati vice presidenti dell'« Ente autonomo Mostre Piacentine », con sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(1470)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, modificato con il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2344, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 1089, riguardante il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, modificato con regio decreto 18 maggio 1936, n. 1095, che approva lo statuto dell'Istituto medesimo;

Ritenuta la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti del detto Istituto, per l'esercizio finanziario 1963;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dalla Associazione cotoniera italiana;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto cotoniero italiano, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1963, è composto come segue:

Morgetano dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Ferrante dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Laudi cav. Edgardo, in rappresentanza degli industriali cotonieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1963

Il Ministro: Colombo

(1409)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 marzo 1963.

Proroga della gestione commissariale del comune di Maglie.

Relazione illustrativa al decreto prefettizio numero 599/13-1-39-Gab. del 9 marzo 1962 concernente la proroga della gestione commissariale del comune di Maglie.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 novembre 1962, è stato sciolto il Consiglio comunale di Maglie e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultata la necessità di prorogare nell'interesse del Comune, l'amministrazione straordinaria.

Infatti il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi la cui soluzione non può essere sospesa o ritardata senza pregiudizi per il regolare andamento della civica azienda.

Inoltre l'imminenza delle consultazioni popolari politiche sconsiglia di far procedere alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale.

Per tali considerazioni si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale predetta ed a ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 270.

Lecce, addì 9 marzo 1963

Il Prefetto: Sganga

IL PREFETTO DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 1962, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Maglie e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, il direttore di sezione dott. Roffredo Monizza;

Considerato che, venuto a scadere il termine di tre mesi, stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Maglie, affidata al direttore di sezione dott. Roffredo Monizza, con decreto del Presidente della Repubblica in premessa indicato, è prorogato di tre mesi decorrenti dal 29 gennaio 1963.

Lecce, addì 9 marzo 1963

Il Prefetto: Sganga

(1524)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 270, relativo alla fornitura di apparecchiatura per equipaggiamento di un centro di spedalità a Nouakchott.

La «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» pubblica nel n. 25 del 16 febbraio 1963 il bando di gara n. 270, relativo alla fornitura di apparechiatura per equipaggiamento di un centro di spedalità a Nouakchott. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 28.901.600.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur de la Santé publique de la Mauritanie a Nouakchott, B.P. 177, entro il 31 maggio 1963 alle ore 18 locali (G.M.T.). L'apertura delle offerte avverrà il 5 giugno 1963 alle ore 9 locali a Nouakchott, negli Uffici del «Directeur», sopraindicato.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1384)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel territorio del comune di Palermo.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 1° febbraio 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno di mq. 17.048, sita nel comune di Palermo, distinta in catasto con i mappali nn. 43, 44, 45, 46 e 48 del foglio di mappa n. 12.

(1330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 15 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,98	620,95	620,98	621 —	620,90	620,97	620,96	621 —	621,03	620,97
$ Can.	575,66	575,40	575,75	575,625	575 —	575,74	575,65	575,75	575,62	575,50
Fr. Sv.	143,50	143,47	143,50	143,50	143,49	143,47	143,49	143,45	143,48	143,50
Kr. D.	90,02	90 —	90,03	90,03	89,95	90,02	90 —	90 —	90,04	90 —
Kr. N.	86,93	86,91	86,98	86,90	86,90	86,92	86,91	86,90	86,93	86,90
Kr. Sv.	119,71	119,71	119,75	119,72	119,60	119,62	119,70	119,70	119,73	119,70
Fol.	172,80	172,81	172,845	172,86	172,85	172,82	172,845	172,80	172,82	172,85
Fr. B.	12,46	12,445	12,45	12,44629	12,4575	12,45	12,445	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,73	126,73	126,73	126,745	126,70	126,73	126,74	126,70	126,74	126,73
Lst	1739,30	1738,75	1738,50	1738,80	1738,75	1739,55	1738,70	1739,30	1739,80	1739 —
Dm. occ.	155,41	155,42	155,44	155,52	155,38	155,39	155,45	155,35	155,41	155,40
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,05	24,0475	24 —	24,05	24,046	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,69	21,69	21,68	21,6825	21,70	21,69	21,6825	21,65	21,70	21,69

Media dei titoli del 15 marzo 1963

Rendita 5 % 1935	116,125
Redimibile 3,50 % 1934	93,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1963

1 Dollaro USA	620,98
1 Dollaro canadese	575,637
1 Franco svizzero	143,495
1 Corona danese	90,015
1 Corona norvegese	86,905
1 Corona svedese	119,71
1 Fiorino olandese	172,852
1 Franco belga	12,446
1 Franco francese	126,742
1 Lira sterlina	1738,75
1 Marco germanico	155,485
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo Port.	21,682

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 3-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 3-NA », della ditta Bilotti Salvatore, con sede in Napoli, via Saverio Baldacchini n. 11.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dei rimanenti 10 marchi forniti le a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Napoli.

(1475)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a venti posti di capo ufficio aggiunto nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli Uffici Provinciali dell'industria e del commercio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 6 marzo 1963, a pagina 1191, seconda colonna, 7° rigo, ove è detto « . . . 4, 5 e 6 marzo 1963, ... » leggasi: « . . . *4, 5 e 6 aprile 1963* . . . ».

(1533)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.